



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.22/TFT del 5/03/2026
Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 2/03/2026
ha adottato la seguente

DELIBERA

Fasc.100

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.
prot. 12864/47 pfi 25-26/PM/rg del 13/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Massimo Perna**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Perna nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alla gara Incontro Sq B – S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.5.2025, valevole per la Coppa Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Giuseppe Cirillo nonché per avergli consentito, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco in occasione quantomeno della gara Incontro Sq B - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.5.2025, valevole per Coppa Giovanissimi Under 15;

il sig. **Giuseppe Cirillo**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Incontro Sq B - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.5.2025 valevole per Coppa Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Perna, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Incontro Sq B - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.5.2025 valevole per la Coppa Giovanissimi Under 15, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Vincenzo Perna**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle

N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alla gara Incontro Sq B - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.5.2025 valevole per Coppa Giovanissimi Under 15 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **S.C.D. Città di Torre del Greco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna, Giuseppe Cirillo e Vincenzo Perna, come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Cirillo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Vincenzo Perna, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che le richieste della P.F. risultano congrue proporzionali rispetto ai fatti oggetto di contestazione poste a fondamento dell'atto di deferimento e dimostrato per tabulas.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Cirillo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Vincenzo Perna, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.106

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro. prot. 13143/35 pfi 25-26/PM/rm del 17/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Pasquale Fraterno, Benedetto Maria Parolisi ed Antonio b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Guglielmo Ayminio e Michele Vitale nonché per avere consentito e comunque non impedito agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco in occasione quantomeno delle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024, Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024 e Virtus Juve Stabia Academy - Città di Torre del Greco del 1.2.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, nonché Pol. Sporting Casoria - Città di Torre del Greco del 6.4.2025 e Città di Torre del Greco - Giove Academy del 12.4.2025, entrambe valevoli per la Coppa Provinciale Under 15;

2. il sig. Guglielmo Ayminio, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli

incontri Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024, Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024 e Virtus Juve Stabia Academyas – Città di Torre del Greco Ammirati nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco ai seguenti incontri: il calciatore sig. Pasquale Fraterno alle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024, Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024 e Virtus Juve Stabia Academyas – Città di Torre del Greco dell'1.2.2025, tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; il calciatore sig. Benedetto Maria Parolisi alle gare Pol. Sporting Casoria - Città di Torre del Greco del 6.4.2025 e Città di Torre del Greco – Giove Academy del 12.4.2025, entrambe valevoli per la Coppa Provinciale Under 15; il calciatore sig. Antonio Ammirati alle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024 e Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; dell'1.2.2025, valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto quale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024, Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024 e Virtus Juve Stabia Academyas – Città di Torre del Greco del 1.2.2025, tute valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco pur non essendo tesserato per tale società;

3. il sig. Michele Vitale, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri Pol. Sporting Casoria - Città di Torre del Greco del 6.4.2025 e Città di Torre del Greco – Giove Academy del 12.4.2025, entrambi valevoli per la Coppa Provinciale Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Benedetto Maria Parolisi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024, Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024 e Virtus Juve Stabia Academyas – Città di Torre del Greco dell'1.2.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco pur non essendo tesserato per tale società; dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Pasquale Fraterno ed Antonio Ammirati, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

4. il sig. Pasquale Fraterno, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024, Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024 e Virtus Juve Stabia Academyas – Città di Torre del Greco dell'1.2.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. il sig. Benedetto Maria Parolisi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Pol. Sporting Casoria - Città di Torre del Greco del 6.4.2025 e Città di Torre del Greco – Giove Academy del 12.4.2025, entrambe valevoli per la Coppa Provinciale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. il sig. **Antonio Ammirati**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea Academy del 23.11.2024 e Città di Torre del Greco - Academy Juve Stabia SSD dell'8.12.2024, entrambe valide per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7. la società **S.C.D. Città di Torre del Greco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna, Guglielmo Ayminio, Michele Vitale, Pasquale Fraterno, Antonio Ammirati e Benedetto Maria Parolisi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; il sig. Guglielmo Ayminio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Michele Vitale, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Pasquale Fraterno, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate cinque (5) di squalifica; il sig. Benedetto Maria Parolisi, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; il sig. Antonio Ammirati, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 500,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che le richieste della P.F. risultano congrue e proporzionate rispetto ai fatti oggetto di contestazione posti a fondamento dell'atto di deferimento e dimostrato per tabulas.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; il sig. Guglielmo Ayminio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Michele Vitale, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Pasquale Fraterno, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate cinque (5) di squalifica; il sig. Benedetto Maria Parolisi, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; il sig. Antonio Ammirati, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.110

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro. prot. 13560/36 pfi 25-26/PM/rg del 20/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Massimo Perna**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Mirko Giuliano Nocera, Antonio Iannuzzi, Ciro Langella, Cristian Pepe, Francesco Pio Perrino

e Claudio Santiago Consolato nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alle seguenti gare tutte valide per il campionato Under 16 Regionale: il calciatore sig. Mirko Giuliano Nocera alle gare Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025, Città di Torre del Greco - Sant'Aniello Gagnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025, Afragolese - Città di Torre del Greco del 23.11.2024 e Città di Torre del Greco - Angeli Scugnizzi del 3.11.2024; il calciatore sig. Francesco Pio Perrino alle gare ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024, ASD Sant'Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024 e Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025; il calciatore sig. Antonio Iannuzzi alle gare alle gare Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025 e Città di Torre del Greco - Angeli Scugnizzi del 3.11.2024; il calciatore sig. Ciro Langella alla gara Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025; il calciatore sig. Cristian Pepe alla gara ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024; il calciatore sig. Claudio Santiago Consolato alla gara Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Fausto Silveti, Giuseppe Francesco Bivone e Giuseppe Franchini nonché per avere consentito e comunque non impedito agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di diri-genti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco in occasione quantomeno delle gare Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025, Città di Torre del Greco - Sant'Aniello Gagnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025, Città di Torre del Greco - Angeli Scugnizzi del 3.11.2024, Afragolese - Città di Torre del Greco del 23.11.2024, ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024 ed ASD Sant'Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024, tutte valide per il Campionato Under 16 Regionale;

2. il sig. **Fausto Silveti**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025, valevole per il campionato Under 16 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Mirko Giuliano Nocera, Antonio Iannuzzi e Claudio Santiago Consolato attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025 valevole per il campionato Under 16 Regionale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Giuseppe Francesco Bivone**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri Città di Torre del Greco - Sant'Aniello Gagnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025 ed ASD Sant'Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024, tutti valide per il campionato Under 16 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Mirko Giuliano Nocera, Ciro Langella e Francesco Pio Perrino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Città di Torre del Greco - Sant'Aniello Gagnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025 ed ASD Sant'Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024, tutte valide per il campionato Under 16 Regionale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Mirko Giuliano Nocera**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse

della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025, Città di Torre del Greco - Sant'Aniello Gragnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025, Città di Torre del Greco - Angeli Scugnizzi del 3.11.2024 ed Afragolese - Città di Torre del Greco del 23.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Ciro Langella**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alla gara Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025 valevole per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Cristian Pepe**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alla gara ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024 valevole per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Francesco Pio Perrino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Città di Torre del Greco - Real Casarea del 15.12.2025, ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024 ed ASD Sant'Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024, tutte valevoli per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Claudio Santiago Consolato**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alla gara Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025, valevole per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **S.C.D. Città di Torre del Greco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna, Fausto Silvetti, Giuseppe Francesco Bivone, Mirko Giuliano Nocera, Ciro Langella, Cristian Pepe, Francesco.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; il sig. Fausto Silvetti, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Francesco Bivone, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Mirko Giuliano Nocera, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sette (7) di squalifica; il sig. Ciro Langella, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Cristiano Pepe,

all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Francesco Pio Perrino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate cinque (5) di squalifica; il sig. Claudio Santiago Consolato, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica a seguito di patteggiamento; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 700,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale, perché congrui anche in relazione ai fatti contestati, dimostrati per tabulas.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; il sig. Fausto Silveti, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Francesco Bivone, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Mirko Giuliano Nocera, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sette (7) di squalifica; il sig. Ciro Langella, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Cristiano Pepe, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Francesco Pio Perrino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate cinque (5) di squalifica; il sig. Claudio Santiago Consolato, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica a seguito di patteggiamento; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 700,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 5 Marzo 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**